



# Città di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Polizia Locale

R.O. n.

P.L.: R.O. n. 28

OGGETTO : DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL MERCATO, NELLE FIERE E NELLE ALTRE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.

## IL SINDACO

CONSIDERATO che nel Comune di Bassano Del Grappa hanno svolgimento due mercati settimanali, due manifestazioni fieristiche annuali e numerosi altri eventi in grado di richiamare notevole affluenza di pubblico;

RILEVATO che tra le varie attività commerciali presenti in tali manifestazioni viene esercitata anche quella di preparazione e vendita di prodotti gastronomici e dolciumi con impiego di automarket o di apposite strutture mobili appoggiate al suolo;

CONSIDERATO che per la preparazione dei suddetti prodotti vengono utilizzati prevalentemente forni, fornelli e piastre friggitorie alimentati con bombole di GPL o utilizzanti corrente elettrica prodotta da gruppi elettrogeni;

RITENUTO che potenziali incidenti possono essere determinati dalla mancata manutenzione periodica degli impianti, da un improprio utilizzo degli stessi, dalla mancanza di estintori d'incendio portatili di idonea capacità estinguente, nonché dall'inosservanza delle basilari norme di sicurezza;

RITENUTA altresì l'opportunità, in attesa dell'emanazione di specifiche e coordinate regole tecniche di sicurezza da parte di Enti e Organismi preposti, di disciplinare l'esercizio di tali attività al fine di tutelare in via primaria la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI GASTRONOMICI E DOLCIUMI CON IMPIEGO DI AUTOMARKET O DI ALTRE SIMILARI STRUTTURE UTILIZZANTI GPL O ELETTRICITÀ PRODOTTA DA GRUPPI ELETTROGENI, NONCHÉ DI TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO NEL MERCATO, NELLE FIERE E NELLE ALTRE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, GLI OPERATORI INTERESSATI SONO OBBLIGATORIAMENTE TENUTI ALLA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI REGOLE TECNICHE DI SICUREZZA.

### 1 - AUTOMARKET UTILIZZANTI GPL

- Ogni operatore proprietario di automarket che utilizza GPL deve essere in possesso di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati dalla ditta installatrice secondo la regola dell'arte.
- La certificazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas deve contenere :
  - a) schema idraulico dell'impianto;
  - b) dichiarazioni relative alla componentistica dello stesso (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolatore di pressione, tubazione di adduzione a bassa pressione).
- L'impianto di adduzione del gas dovrà essere verificato, con cadenza biennale, da un professionista abilitato e di ciò dovrà essere conservata la relativa certificazione.
- Ogni automarket dovrà essere dotato di almeno n. 2 estintori di incendio portatili, a polvere polivalente di Kg. 6 ciascuno, di idonea capacità estinguente (21A 89B-C) e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite di gas sull'impianto. Gli stessi dovranno essere posizionati, uno all'interno della postazione ove viene esercitata l'attività di preparazione e l'altro nella parte anteriore della struttura dove solitamente sostano gli avventori.
- Il quantitativo massimo di gas in bombole detenuto sull'automezzo, nell'apposito vano contenente l'impianto di alimentazione, dovrà corrispondere a quello previsto dalla ditta allestitrice (non superiore a 75 Kg. in assenza del certificato di prevenzione incendi per deposito di gas combustibili).
- Nessun collegamento o scollegamento all'impianto della bombola di gas potrà essere eseguito durante l'esercizio dell'attività, in presenza di avventori.
- La distanza minima intercorrente tra il filo del fabbricato e l'automezzo dovrà essere, di norma, almeno di m. 1,50. La distanza intercorrente tra lo stesso e le aperture poste sul piano stradale dovrà essere di m. 1,50 o, in alternativa, è consentito sigillare i tombini presenti. La distanza tra automezzi utilizzando entrambi GPL dovrà essere, di norma, almeno di m. 1,00.

Nelle manifestazioni locali con carattere di temporaneità gli automezzi utilizzando GPL dovranno preferibilmente essere posizionati in alternanza con altri adibiti ad attività diverse.

## **2 - BANCARELLE UTILIZZANTI GPL**

- Ogni bancarella può essere dotata di massimo n. 2 bombole di GPL da 25 Kg cadauna, adeguatamente protette. La distanza fra le bombole ed il filo del fabbricato non dovrà essere inferiore a m. 1,50 e l'area interessata dovrà essere interdetta al passaggio del pubblico con idonei accorgimenti.
  - Qualora, per esigenze particolari, si dovesse rendere necessario detenere una scorta di bombole di gas (massimo 2 da 25 Kg. cadauna), queste dovranno essere rese inaccessibili al pubblico, collocate ad una distanza di sicurezza non inferiore a m. 5 dai fabbricati ed adeguatamente protette.
  - Di tutti gli impianti elettrici e di illuminazione utilizzati per il funzionamento della struttura di vendita dovrà essere posseduta la prescritta certificazione di idoneità.
  - Per quanto attiene gli apparecchi di riscaldamento che utilizzano GPL valgono le medesime prescrizioni di sicurezza stabilite per il funzionamento di forni o fornelli.
- E' comunque consigliabile l'impiego di apparecchi di riscaldamento elettrici.

## **3 - AUTOMARKET UTILIZZANTI GRUPPI ELETTROGENI**

- Ogni operatore proprietario di automarket che utilizza elettricità per produrre calore, deve essere in possesso di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla conformità dell'impianto elettrico, compresi gli allegati obbligatori. Ogni automezzo dovrà essere dotato di almeno n. 2 estintori d'incendio portatili, a polvere polivalente di Kg. 6 ciascuno, di idonea capacità estinguente (21A 89B-C), collocati con le modalità di cui al punto 1).
- Le emissioni acustiche derivanti dall'utilizzo di gruppi elettrogeni non dovranno superare i valori massimi di pressione sonora previsti dalla vigente normativa statale in materia e dal piano comunale della zonizzazione acustica.

*Considerato che le attività di che trattasi vengono normalmente esercitate in zone abitate, è obbligatorio l'utilizzo di apparecchi c.d. silenziosi.*

- I recipienti, di tipo omologato, contenenti combustibili (gasolio o benzina) utilizzati per il funzionamento dei gruppi elettrogeni dovranno essere detenuti in luogo adeguatamente protetto ed inaccessibile al pubblico.

## **4 - ALTRI TIPI DI BANCARELLE**

- Ogni bancarella o similare struttura che non utilizza GPL dovrà essere comunque dotata di almeno n. 1 estintore portatile d'incendio di capacità estinguente 21A 89B-C di Kg. 6, da posizionarsi ove l'operatore sosta prevalentemente.


## **5 - MISURE URGENTI ED ESSENZIALI**


- Gli operatori già titolari di concessioni di posteggio in area mercatale o fieristica sono tenuti a produrre al Comune, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia di tutta la documentazione tecnica attestante l'idoneità degli impianti di adduzione del gas, nonché copia dell'ultimo certificato attestante l'avvenuta verifica degli stessi, redatto da professionista abilitato.
- In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sarà vietato agli operatori commerciali l'accesso alle aree adibite all'esercizio delle attività di vendita nel mercato, nelle fiere e nelle altre similari manifestazioni a carattere temporaneo.

Gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori commerciali, delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento ed hanno facoltà di procedere all'allontanamento coattivo di eventuali trasgressori dal luogo di svolgimento della manifestazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro il termine di 60 (sessanta) dalla data di adozione, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034 o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Bassano del Grappa, addì 31 gennaio 2008

  
IL SINDACO  
(rag. Gianpaolo BIZZOTTO)

 MZ/rb

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a :

- Prefettura di Vicenza
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Vicenza
- Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa
- Comando Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa

## Art. 6

### MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL MERCATO

1. Presso l'ufficio Annona del Comune è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della graduatoria del mercato, con l'indicazione dei posteggi, del titolare della concessione, della superficie assegnata per ogni singolo posteggio.
2. Per ogni mercato vengono stilate ed aggiornate due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
  - a. la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari" aggiornata nell'ordine con i seguenti criteri di priorità:
    1. anzianità di partecipazione al mercato;
    2. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - b. la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare del posteggio.
3. Entrambe le graduatorie di cui al comma precedente sono tenute dall'Ufficio Annona del Comune, e possono essere visionate dagli interessati durante gli orari di svolgimento del mercato previo appuntamento.

## Art. 7

### TENUTA DEL POSTEGGIO E MODALITÀ DI VENDITA – DIVIETI

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, nella concessione di suolo pubblico e nei regolamenti comunali. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito ed ordinato lo spazio da loro occupato a conclusione dell'attività e devono smaltire i rifiuti con le modalità stabilite dal Comune.
5. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
6. In caso di particolari attività di commercio che potrebbero creare nocumeto alla pavimentazione delle arterie in cui insistono, l'Amministrazione comunale con provvedimento Sindacale potrà stabilire delle modalità di salvaguardia della pavimentazione con l'utilizzo di idonei dispositivi quali: teli di nylon, moquette, linoleum o altro. Tale disposizione deve essere rispettata da tutti gli operatori autorizzati a trattenere il mezzo nel posteggio assegnato nelle seguenti Vie e Piazze: P.tto Montavecchio, Piazza Garibaldi, Piazza Libertà e Via Matteotti.
7. Deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di polizia e di soccorso. In ogni caso non deve essere intralciato il transito dei veicoli autorizzati. Per garantire e consentire un più agevole transito degli automezzi di polizia e soccorso all'avvicinarsi degli stessi gli operatori del mercato dovranno: sospendere l'attività di vendita ed invitare i clienti a sgomberare la strada, chiudere immediatamente gli ombrelloni, abbassare i portelloni o le tende dei mezzi attrezzati, avvicinare al lato opposto al transito dei mezzi i banchi, i carrelli, le merci o quant'altro possa intralciare uno scorrevole transito veicolare.
8. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
9. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito. Dovrà sempre essere presente almeno una persona, addetta dalla ditta, che in caso di necessità provveda ad attuare tutte le operazioni per garantire la sicurezza.
10. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.